

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PERRINO, CAROLI, GIUNTOLI Graziuccia, PIGNATELLI, COPPO, LORENZI, MILITERNI, CASSANO, MORANDI, TESSITORI, MOLINARI, CONTI, AIROLDI, BELLISARIO, D'ERRICO, CRISCUOLI, RUSSO, ANGELILLI, ANGELINI Nicola, ROSATI, SPIGAROLI e DI ROCCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1963

Riforma dell'ordinamento dell'Opera nazionale maternità e infanzia

ONOREVOLI SENATORI. — L'Opera Nazionale per la Protezione ed Assistenza della Maternità e dell'Infanzia, istituita con legge 10 dicembre 1925, n. 2277, attualmente è disciplinata dal testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni.

Considerato che l'ordinamento degli organi direttivi dell'Opera nazionale maternità infanzia — come regolato dal citato decreto — è diventato inapplicabile perchè a comporre i detti organi sarebbero chiamati membri di cui taluno « designato dal Segretario del partito fascista », ovvero membri identificati con « la fiduciaria provinciale dei fasci femminili », col « Presidente della sezione provinciale dell'Unione fascista delle famiglie numerose » e simili, il Governo presentò al Senato, il 3 marzo 1953, un disegno di legge sulla « Composizione degli organi direttivi centrali e periferici dell'Opera maternità infanzia (Senato della Repubblica — prima legislatura — Atti parlamentari, Doc. n. 2846).

Il provvedimento, però, non fu approvato prima dello scioglimento delle Camere e, conseguentemente, decadde.

Venne, pertanto, nuovamente presentato al Senato il 5 gennaio 1954 (disegno di legge n. 322).

Iniziata la discussione in Aula, nella seduta del 15 dicembre 1955, venne approvato un ordine del giorno presentato dai senatori Boccassi, Mancinelli ed altri nel quale si invitava il Governo a ritirare il disegno di legge ed affrontare integralmente il problema dell'assistenza alla maternità e all'infanzia mediante provvedimenti e organi che rispondano nelle forme più democratiche ai veri bisogni dell'infanzia e alle esigenze del Paese.

L'11 novembre 1958 fu presentato alla Camera dei deputati altro disegno di legge governativo (n. 551), avente per oggetto « Il riordinamento degli organi direttivi centrali e periferici dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia ».

Senonchè, allo scopo di poter pervenire ad una unitaria disciplina di tutta la materia, il Governo ritirò dalla Camera il disegno di legge n. 551, proponendosi di preparare uno schema organico e compiuto.

Il disegno di legge attuale, infatti, reca norme per una riforma completa dell'ordi-

namento dell'Opera nazionale maternità infanzia (testo unico 24 dicembre 1934, numero 2316, e leggi successive sulla protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia).

I principi generali cui questo provvedimento è ispirato sono i seguenti:

1) attribuzioni all'O.N.M.I. della funzione di assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia, intesa tale attribuzione nel senso che all'Opera spetta, oltre all'esercizio del servizio ove occorra, il coordinamento e la vigilanza per l'applicazione delle disposizioni legislative in materia;

2) attribuzione — all'O.N.M.I., Ente pubblico — di personalità giuridica, e deferimento al Ministro della sanità dei poteri di vigilanza da esercitare attraverso l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

3) decentramento funzionale dei servizi dell'Opera con articolazione dei servizi stessi tra la Sede centrale (i cui organi esecutivi sono composti dal Presidente, dal Consiglio centrale e dalla Giunta esecutiva), i Comitati provinciali, per ciascun capoluogo di provincia, e i Comitati comunali per ciascun Comune.

Avuto riguardo a tali principi, il disegno di legge in esame risulta composto di 48 articoli, divisi in 5 titoli, secondo la seguente distinzione:

Titolo I: Istituzione - Scopi - Disposizioni generali	artt. 1-7
Titolo II: Della vigilanza	» 8-11
Titolo III: Organizzazione amministrativa	» 12-39
Titolo IV: Finanziamento	» 40-41
Titolo V: Dell'assistenza igienico-sanitaria e morale - Disposizioni finali	» 42-48

Titolo I — Con l'articolo 1 si precisa innanzi tutto, la natura giuridica dell'Opera e si stabiliscono le finalità che essa deve perseguire. Esse sono di prevenzione, protezione e assistenza in confronto delle donne e dei minori. Per la prevenzione non si ha riguardo alle condizioni sociali ed eco-

nomiche delle donne e dei minori. Per la protezione e l'assistenza, invece, ci si riferisce esclusivamente alle donne e ai minori in istato di bisogno o abbandonati.

Per questi ultimi, poi, si prevede che la protezione e l'assistenza dell'O.N.M.I. vengono estese dalla nascita fino alla maggiore età e non facciano distinzione di stato giuridico: ciò per consentire l'integrale completamento del ciclo assistenziale e ad evitare che l'essere assistito da un determinato Ente sia rivelatore, in qualsivoglia momento del rapporto assistenziale, dello stato civile dell'assistito e dei suoi eventuali natali illegittimi, in contrasto con le norme di legge vigenti.

Con l'articolo 2 si dà facoltà all'Opera:

a) di fondare istituzioni di assistenza materna e infantile ove risultino insufficienti le istituzioni esistenti e di promuoverne la fondazione;

b) di favorire il sorgere di nuove istituzioni assistenziali, anche mediante il concorso nel pagamento della retta degli assistiti.

Con gli articoli 3 e 4 si precisano i poteri di vigilanza e di coordinamento attribuiti all'O.N.M.I. sulle istituzioni pubbliche e private per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Con l'articolo 5 si parifica l'Opera all'Amministrazione dello Stato agli effetti delle imposte e si dettano norme per l'accettazione di lasciti e donazioni.

Gli articoli 6 e 7 si riferiscono ai soci dell'Opera e all'assegnazione da parte dell'Opera, di diplomi e medaglie di benemerita a coloro che abbiano svolto una notevole e proficua attività a favore dell'Opera e ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli.

Unica innovazione rispetto all'articolo 3 del testo unico vigente è la soppressione della categoria dei soci giovanili, in quanto si è ritenuto opportuno includerla in quella dei soci temporanei.

Titolo II — Riguarda, agli articoli 8 e 11, la vigilanza esercitata dal Ministero della sanità sugli organi centrali dell'Opera.

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si è mantenuto l'esercizio del controllo nei limiti dell'alta vigilanza sin qui esercitata, che si realizza nell'approvazione del bilancio preventivo e dei conti consuntivi, delle deliberazioni relative a trasformazione o diminuzione di patrimonio per un valore superiore a lire 30 milioni, e dei regolamenti organici del personale, onde mantenere l'autonomia che inizialmente venne attribuita all'O.N.M.I. per garantirne un funzionamento più snello e aderente alle finalità di istituto.

Titolo III — Gli articoli 12-39 trattano degli organi rappresentativi che svolgono i compiti dell'Opera (Sede centrale, Comitati provinciali e Comitati comunali).

Con gli articoli 12, 13, 15 e 17 si provvede alla composizione degli Organi rappresentativi centrali che sono costituiti dal Presidente, dal Consiglio centrale e dalla Giunta esecutiva.

Si prevede che il Presidente e il Consiglio centrale siano di nomina del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità.

Il Consiglio centrale risulta composto del Presidente e di altri 12 membri, di cui 3 scelti tra professori universitari ordinari di ostetricia e ginecologia, di pediatria, di igiene e neuropsichiatria e 3 tra benemeriti dell'assistenza, tutti designati dal Ministro della sanità, dal Direttore generale dei Servizi di medicina sociale del Ministero della sanità, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e dal Presidente della Croce Rossa Italiana, od un suo rappresentante.

In seno al Consiglio centrale è costituita la Giunta esecutiva composta dal Presidente, dal vice Presidente e da altri tre membri eletti dal Consiglio medesimo di cui uno scelto tra i componenti designati dal Ministro della sanità.

Si sono resi così più funzionali gli Organi centrali e si sono armonizzati i due principi della nomina e della elezione, intesa

quest'ultima in senso di selezione e di capacità tecnica e amministrativa.

Con l'articolo 21, integrando l'alta vigilanza del Ministero della sanità di cui al precedente articolo 8, si è innovato rispetto al testo unico vigente con la costituzione di un Collegio dei revisori dei conti, composto da un magistrato della Corte dei conti designato dal Presidente della medesima, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero della sanità, che opera la revisione della gestione dell'Opera, così da garantire il regolare funzionamento amministrativo.

Agli stessi criteri che hanno informato la composizione degli Organi centrali, si ispira anche la composizione degli Organi dei Comitati provinciali e dei Comitati comunali rispettivamente agli articoli 24, 26, 30, 32 e 34.

Infatti gli articoli 23-39 prevedono gli Organi periferici dell'O.N.M.I. (Comitati provinciali e Comitati comunali) e stabiliscono che attraverso questi Organi l'Opera provvede all'attuazione dei propri compiti.

Riguardo agli Organi provinciali va rilevata una sostanziale modificazione: alla dizione « Federazione provinciale » si sostituisce quella di « Comitato provinciale », in quanto, mentre all'atto della costituzione dell'Opera si prevedeva che la sua azione avrebbe potuto attuarsi quasi integralmente mediante un coordinamento delle attività esistenti nel settore della protezione della maternità e dell'infanzia, in pratica, invece, tale azione federativa è risultata di non facile attuazione.

Conseguentemente, si è reso necessario prevedere che il personale dei Comitati provinciali e comunali sia alla diretta dipendenza dell'Opera, attraverso il distacco completo delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali, per le quali è stato mantenuto l'obbligo di fornire all'O.N.M.I. il personale e i locali arredati sede dei Comitati.

Con l'articolo 36 si prevede che il Comitato del comune di Roma sia sottoposto

alla stessa disciplina giuridica dei Comitati provinciali, in relazione alla particolare importanza del Comitato della Capitale.

Titolo IV — (Articoli 40 e 41). Tratta del finanziamento dell'O.N.M.I.

Si è preferito mantenere la forma di finanziamento, già prevista dall'articolo 7 del vigente testo unico, sia per quel che riguarda il contributo dello Stato, sia per quel che concerne la percentuale degli utili di gestione o utili netti rispettivamente dei Monti di pegno e degli Istituti di credito che si è ritenuto dover determinare, nonchè la percentuale sull'imposta di soggiorno.

Allo scopo di assicurare all'Opera un'entrata dinamica, si è reso necessario prevedere nuove fonti di entrata, in sostituzione di quelle abolite o diminuite e di incrementare quelle esistenti, in relazione anche alla estensione dei compiti dell'O.N.M.I., in adesione ai progressi tecnici delle forme assistenziali.

Così all'articolo 41 sono previste tra le entrate proprie dell'Opera, oltre quelle già contemplate dall'articolo 7 del vigente testo unico, una percentuale del 10 per cento sui proventi delle lotterie nazionali, una percentuale dell'1 per cento sugli introiti delle vendite dei tabacchi e un contributo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dovuto dai datori di lavoro, da calcolarsi nella misura dell'1 per cento sugli elementi di contribuzione costituenti la base imponibile ai fini della determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie.

Riguardo queste nuove fonti di entrata si fa osservare:

a) la percentuale sui proventi delle lotterie nazionali era già prevista col decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 1120, successivamente soppressa;

b) la percentuale degli introiti sulla vendita dei tabacchi trae la sua giustificazione che, trattandosi di un consumo voluttuario, appare irrilevante il tenue aumento a carico del consumatore in quanto devoluto a favore di un'opera sociale e morale di altissimo valore;

c) il contributo dell'I.N.P.S. a carico dei datori di lavoro appare ampiamente giustificato dalla vasta azione di prevenzione e di assistenza svolta dall'O.N.M.I. a favore delle donne e dei minori appartenenti nella quasi totalità a famiglie di lavoratori e ciò anche in analogia a quanto disposto con la legge 14 aprile 1958, n. 307, a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, avuto riguardo anche alla considerazione che gli orfani costituiscono una modesta minoranza rispetto alla grande massa degli assistibili dell'O.N.M.I. appartenenti alle stesse categorie lavoratrici.

Titolo V — (Articoli 42-46). Tratta della assistenza igienico-sanitaria e morale e riguarda gli obblighi che incombono agli ospedali, asili di maternità ed altri congeneri Istituti per l'assistenza delle gestanti, delle partorienti e delle puerpere, e i poteri di vigilanza dell'Opera sui minori allevati e custoditi fuori della dimora dei genitori.

L'articolo 46 reca una norma speciale relativa all'intervento dei Comitati provinciali di residenza dei minorenni, per gli opportuni interventi assistenziali nel caso di provvedimenti giudiziari che importino privazione del diritto di patria potestà, della tutela legale e della qualità del tutore.

L'articolo 48, infine, autorizza il Governo ad emanare, nel termine di sei mesi dall'approvazione della legge, norme regolamentari di attuazione.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****ISTITUZIONI - SCOPI -
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.**

L'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, istituita con legge 10 dicembre 1925, n. 2277, è Ente di diritto pubblico con sede in Roma.

L'Opera cura:

a) la prevenzione delle cause che possono comunque pregiudicare il normale andamento della gravidanza, del parto e del puerperio, con particolare riguardo alla diffusione delle norme e dei metodi di puericoltura prenatale e di preparazione al parto;

b) la protezione e l'assistenza delle gestanti, delle partorienti, delle puerpere e delle madri bisognose per tutto il periodo dell'allattamento, fermi restando gli obblighi dei Comuni o degli Enti mutualistici;

c) la prevenzione delle affezioni connesse all'allattamento, al divezzamento e allo sviluppo fisico e psichico dei bambini;

d) la protezione e l'assistenza dei minori bisognosi sia legittimi che illegittimi, dalla nascita fino alla maggiore età.

Con le provvidenze dirette a questi scopi, l'Opera nazionale integra le opere già esistenti di protezione della maternità e dell'infanzia e ne favorisce le iniziative.

L'Opera vigila sulle applicazioni delle disposizioni legislative e regolamentari per la protezione della maternità e dell'infanzia e può promuovere la riforma di tali disposizioni.

Art. 2.

Per il raggiungimento dei suoi fini l'Opera ha la facoltà:

a) di fondare istituzioni di assistenza materna e infantile, ove risultino insufficienti le istituzioni esistenti, o di promuoverne la fondazione;

b) di sovvenzionare le istituzioni che dispongano di inadeguate risorse patrimoniali, anche sotto forma di concorso nel pagamento delle rette degli assistiti.

Art. 3.

L'Opera ha potere di vigilanza igienico-sanitaria, assistenziale e morale sulle istituzioni pubbliche e private per la protezione e l'assistenza della maternità e della infanzia.

Nell'esercizio di tale potere, l'Opera ha anche la facoltà di promuovere il coordinamento ed ogni altro provvedimento atto ad assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni predette, nonché la chiusura degli istituti pubblici e privati, in caso di grave disfunzione.

Art. 4.

È prescritto il parere dell'Opera sulle domande di erezione in ente morale e sulle proposte di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

L'Opera può, altresì, promuovere la revisione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in relazione alle esigenze dell'assistenza alla maternità e all'infanzia.

Art. 5.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera è parificata alle amministrazioni dello Stato. Sono inoltre estese all'Opera le agevolazioni applicabili alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

L'acquisto di beni immobili da parte dell'Opera e l'accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura o valore che importino aumento di patrimonio, sono autorizzati con decreto del Ministro della sanità, che deve essere inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'Opera può avvalersi della difesa della avvocatura dello Stato.

Art. 6.

Possono essere soci dell'Opera le persone e gli Enti che si interessino ai problemi inerenti alla protezione e all'assistenza della maternità e dell'infanzia e che concorrano, col versamento dei contributi una volta tanto o periodicamente, al conseguimento dei fini dell'Opera.

I Soci si distinguono in benemeriti, perpetui e temporanei.

Sono Soci benemeriti coloro che elargiscono a favore dell'Opera una somma non inferiore a lire 500.000.

Sono Soci perpetui coloro che versano in una sola volta una somma non inferiore a lire 50.000.

Sono Soci temporanei coloro che si obbligano a versare annualmente la somma di lire 10.000, per almeno cinque anni.

Gli Enti dovranno versare il doppio della somma richiesta per i soci individuali.

Art. 7.

L'Opera può assegnare diplomi o medaglie di benemeritenze a coloro che abbiano una notevole e proficua attività nel campo dell'assistenza alla madre e al fanciullo ed ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli.

TITOLO II.

DELLA VIGILANZA

Art. 8.

L'Opera è sottoposta alla vigilanza del Ministero della sanità.

Art. 9.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, può sciogliere il Consiglio centrale dell'Opera e affidarne la provvisoria amministrazione ad un Commissario, quando essa persista nella violazione di leggi o regolamenti ovvero siano emerse irregolarità amministrative o gravi deficienze organizzative.

Uguale facoltà può essere esercitata negli stessi casi dal Ministro della sanità, sentito il Presidente dell'Opera, nei riguardi dei consigli dei comitati provinciali o dei comitati comunali.

La gestione Commissariale non potrà, in ogni caso, avere durata superiore a sei mesi.

Art. 10.

Sono soggetti all'approvazione del Ministro della sanità:

1) i bilanci preventivi e le operazioni di storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesse, ovvero cumulate con altri storni precedentemente effettuati, diminuiscano o aumentino i capitoli sui si riferiscono in ragione di più di un quarto dello stanziamento originario di spesa annua;

2) i conti consuntivi;

3) le deliberazioni relative a trasformazione o diminuzioni di patrimonio per un valore superiore a lire 30.000.000;

4) le deliberazioni concernenti l'ordinamento del personale.

I provvedimenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) debbono essere approvati di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 11.

I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere, debbono essere stipulati con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

TITOLO III.

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I.

Organi centrali.

Art. 12.

Sono organi centrali dell'Opera nazionale maternità ed infanzia:

1) il Presidente;

2) il Consiglio centrale;

3) la Giunta esecutiva;

4) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 13.

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il Presidente può, in caso di assenza o di impedimento, delegare le funzioni inerenti al suo Ufficio al Vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, ad un membro della Giunta esecutiva.

Art. 14.

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Ente;
- b) convoca e presiede il Consiglio centrale e la Giunta esecutiva;
- c) determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sull'esecuzione delle loro deliberazioni;
- d) sovrintende al funzionamento dell'Opera e vigila sull'attività dei Comitati provinciali e sul buon andamento degli uffici e dei servizi.

Il Presidente, nei casi d'urgenza, può adottare sotto la sua responsabilità, le deliberazioni di competenza della Giunta stessa e tutti i provvedimenti conservativi di cui si manifesta la necessità. Gli atti dovranno essere sottoposti alla ratifica della Giunta esecutiva nella sua prima adunanza.

Art. 15.

Il Consiglio centrale è composto dal Presidente e dai seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità:

- 1) sei membri designati dal Ministro della sanità, di cui tre scelti tra professori ordinari universitari, in servizio o a riposo, di ostetricia e ginecologia, di clinica pediatrica, di igiene e di neuropsichiatria, e tre scelti tra persone benemerite dell'assisten-

za, con particolare riguardo al campo della maternità e dell'infanzia;

2) il Direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità;

3) un rappresentante del Ministero del tesoro;

4) un rappresentante del Ministero dell'interno;

5) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

6) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

7) il Presidente della Croce Rossa Italiana, od un suo rappresentante.

Il Consiglio centrale dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Art. 16.

Spetta al Consiglio centrale deliberare le direttive ed i provvedimenti concernenti la organizzazione e l'amministrazione dell'Opera, nonché quelli necessari per il conseguimento dei suoi fini istituzionali.

In particolare:

1) elegge nel suo seno il Vice Presidente, tra i componenti designati dal Ministro della sanità;

2) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Opera;

3) approva i contratti dell'Opera ed in particolare quelli di acquisto, di permuta e di alienazione di beni stabili e di locazione ultranovennale di immobili; delibera, inoltre, l'accettazione di donazioni e legati che importino aumento di patrimonio e l'investimento delle somme disponibili;

4) autorizza l'Opera a promuovere in giudizio le azioni che non siano di competenza del pretore o del conciliatore ed a resistere a quelle proposte contro di essa, nonché a stipulare le relative transazioni;

5) delibera le assegnazioni di somme ai Comitati e le altre necessarie per promuovere la fondazione o facilitare il funzionamento di istituti a favore della maternità e dell'infanzia;

6) approva l'ordinamento del personale;

7) nomina il Direttore generale dell'Opera ed adotta tutti i provvedimenti di stato che lo concernano;

8) esercita tutte le attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi e regolamenti;

9) esercita tutte le attribuzioni che non siano espressamente demandate alla competenza della Giunta e del Presidente;

10) esprime parere su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente, dalla Giunta esecutiva e dai Comitati provinciali.

Art. 17.

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre membri eletti dal Consiglio centrale nel suo seno, uno dei quali deve essere scelto fra i componenti designati dal Ministro della sanità.

Ast. 18.

La Giunta esecutiva:

1) coadiuva il Presidente per il conseguimento dei fini dell'Ente, secondo le direttive stabilite dal Consiglio centrale;

2) propone il progetto di bilancio, il conto consuntivo e gli schemi dei provvedimenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio centrale;

3) delibera l'accettazione di lasciti e donazioni che non importino aumento di patrimonio;

4) autorizza l'Opera a promuovere le azioni giudiziarie di competenza del pretore e del conciliatore ed a resistere a quelle proposte contro di essa, nonchè a stipulare le transazioni;

5) adotta tutti i provvedimenti di attuazione dell'ordinamento del personale dipendente;

6) adotta tutti i provvedimenti necessari per l'ordinaria gestione dell'Opera;

7) effettua le designazioni di competenza dell'Opera presso Enti ed istituti;

8) approva annualmente i programmi assistenziali, i piani finanziari, i rendiconti e le relazioni annuali dei comitati provinciali;

9) dà parere sulle domande di erezione in ente morale e su tutte le proposte di riforma delle istituzioni pubbliche per l'assistenza e la protezione della maternità e dell'infanzia;

10) delibera la stipulazione dei contratti che impegnino l'Ente per una cifra inferiore a quella che sarà determinata dal Consiglio centrale;

11) esercita, in caso di urgenza, tutti i poteri del Consiglio centrale sottoponendoli nella prima adunanza alla ratifica di questo ultimo.

Art. 19.

Per la validità delle riunioni del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dagli intervenuti; in caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.

Il Direttore generale dell'Opera assiste con voto consultivo alle sedute del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva e ne controfirma i verbali.

Art. 20.

I membri non di diritto del Consiglio e della Giunta, che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

Il provvedimento relativo è adottato dai rispettivi consessi; il Ministro della sanità ha facoltà di promuoverlo.

La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato almeno dieci giorni prima della data nella quale essa sarà discussa.

Art. 21.

La revisione della gestione dell'Opera nazionale maternità ed infanzia è affidata ad un collegio di revisori di conti composto:

1) da un Magistrato della Corte dei conti designato dal Presidente della Corte medesima, presidente;

2) da un rappresentante del Ministro del tesoro;

3) da un rappresentante del Ministro della sanità.

Per ciascuno dei predetti componenti del collegio è nominato un supplente.

I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro; essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 22.

Al Presidente dell'Opera è assegnata una indennità di carica nella misura che sarà stabilita dal Ministro della sanità.

Ai componenti del Consiglio centrale, della Giunta esecutiva, ai revisori e al Segretario è corrisposta, per ogni seduta, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal Ministro della sanità.

Ai membri del Consiglio e della Giunta non residenti in Roma compete, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

CAPO II.

Organi provinciali.

Art. 23.

Sono organi provinciali dell'Opera nazionale maternità ed infanzia:

- 1) il Presidente;
- 2) il Comitato provinciale;
- 3) la Giunta esecutiva.

Art. 24.

Il Presidente del Comitato provinciale è nominato con decreto del Ministro della sanità, su proposta del Presidente dell'Opera, fra persone benemerite dell'assistenza.

Il Comitato provinciale è nominato dal Presidente dell'Opera ed è composto da:

- 1) tre membri designati dal Consiglio provinciale nel proprio seno;

- 2) il Medico provinciale;
- 3) il direttore di sezione della prefettura preposto alla vigilanza sulle istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza;
- 4) il provveditore agli studi;
- 5) il direttore della clinica ostetrica se il capoluogo è sede di università, ovvero un ostetrico ginecologo scelto in una terna fornita dall'ordine dei medici;
- 6) il direttore della clinica pediatrica se il capoluogo è sede di università, ovvero un pediatra scelto in una terna fornita dall'ordine dei medici;
- 7) il direttore della clinica neuropsichiatrica se il capoluogo è sede di università, ovvero un neuropsichiatra scelto in una terna fornita dall'ordine dei medici;
- 8) un sacerdote designato dall'Ordinario diocesano del capoluogo.

Il Presidente e il Comitato provinciale restano in carica per un quadriennio e possono essere confermati.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un membro della Giunta da lui designato.

Art. 25.

Il Comitato provinciale:

- 1) adotta, nell'ambito provinciale, in armonia con le direttive degli organi centrali, i provvedimenti di carattere generale diretti all'attuazione dei fini istituzionali dell'Opera;
- 2) predispone annualmente il programma assistenziale e il piano finanziario;
- 3) delibera annualmente il rendiconto e approva la relazione sull'attività svolta;
- 4) adempie ogni altra funzione ad esso demandata dagli organi centrali dell'Opera.

Art. 26.

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e da altri quattro membri eletti dal Consiglio nel suo seno, uno dei quali scelto tra i componenti di cui ai numeri 5) e 6) dell'articolo 24 precedente.

Art. 27.

La Giunta esecutiva coadiuva il Presidente nell'esercizio delle proprie attribuzioni, predispone i provvedimenti da sottoporre all'approvazione del Comitato provinciale, vigila sull'applicazione delle leggi protettrici della maternità ed infanzia, esercita tutte le altre attribuzioni non espressamente conferite ad altri organi.

La Giunta può inoltre, adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato provinciale, sottoponendoli nella prima adunanza alla ratifica di quest'ultimo.

Per la validità delle riunioni del Comitato provinciale e della Giunta esecutiva valgono le disposizioni previste nel precedente articolo 19.

Il Direttore sanitario provinciale assiste con voto consultivo alle sedute del Comitato provinciale e della Giunta esecutiva.

Art. 28.

Il Presidente rappresenta gli organi provinciali dell'Opera, convoca e presiede il Comitato provinciale e la Giunta esecutiva, promuove i provvedimenti di loro competenza, cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate, provvede al disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione, vigila sul buon andamento degli uffici e dei servizi, cura la attuazione delle istruzioni degli Organi centrali dell'Opera, vigila sugli Enti ed i privati che abbiano compiti di assistenza alla maternità ed all'infanzia, dispone le ispezioni ordinarie e straordinarie chiedendo, ove sia necessaria, la collaborazione di uffici pubblici, con le modalità stabilite nel regolamento.

In caso d'urgenza, adotta le deliberazioni di competenza della Giunta esecutiva ed i provvedimenti conservativi di cui si manifesti la necessità, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica della Giunta stessa nella sua prima adunanza.

CAPO III.

Organi comunali.

Art. 29.

Sono organi comunali dell'Opera nazionale maternità e infanzia:

- 1) il Presidente;
- 2) il Comitato comunale;
- 3) la Giunta esecutiva.

Art. 30.

Il Presidente è nominato fra persone benemerite dell'assistenza, con deliberazione del Presidente del Comitato provinciale, soggetta alla ratifica del Presidente dell'Opera.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito da un membro della Giunta da lui delegato.

Art. 31.

Il Presidente rappresenta gli Organi comunali dell'Opera, convoca e presiede il Comitato comunale e la Giunta esecutiva, promuove le deliberazioni di loro competenza e ne cura l'esecuzione, vigila sul buon andamento degli uffici e dei servizi, cura l'attuazione delle istruzioni degli organi centrali e provinciali dell'Opera, vigila sugli enti e persone che abbiano compiti di assistenza alla maternità e all'infanzia, dispone le ispezioni ordinarie e straordinarie chiedendo, ove sia necessaria la collaborazione di uffici pubblici, secondo le modalità previste nel regolamento.

Adotta, nei casi urgenti e quando sia impossibile convocare immediatamente la Giunta esecutiva, le deliberazioni di competenza di questa ed i provvedimenti conservativi di cui si manifesti la necessità, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica della Giunta stessa nella sua prima adunanza.

Art. 32.

Il Comitato, nei comuni capoluoghi di provincia ed in quelli che abbiano oltre 50 mila abitanti, è composto:

- 1) da due membri eletti dal Consiglio comunale nel proprio seno;
- 2) da un membro designato dal Presidente fra gli amministratori di istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza;
- 3) dall'ufficiale sanitario del Comune;
- 4) da due membri designati dal medico provinciale e scelti fra ostetrici, pediatri, neuropsichiatri e tecnici dell'assistenza;
- 5) da un insegnante designato dal Provveditore agli studi;
- 6) da un sacerdote designato dall'Ordinario diocesano competente per territorio.

In tutti gli altri Comuni il Comitato è composto:

- 1) da un membro eletto dal Consiglio comunale nel suo seno;
- 2) dall'ufficiale sanitario del Comune;
- 3) da un sacerdote designato dall'Ordinario diocesano competente per territorio;
- 4) da un insegnante designato dal Provveditore agli studi.

I Comitati comunali sono costituiti con deliberazione del Presidente del Comitato provinciale; i loro membri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 33.

I Comitati comunali:

- 1) attuano, nell'ambito comunale, tutte le iniziative intese alla protezione e all'assistenza della maternità e dell'infanzia, organizzando e gestendo i relativi servizi, secondo le direttive dei comitati provinciali;
- 2) esercitano la sorveglianza igienico-sanitaria, educativa e morale sui minori collocati presso nutrici, allevatori o istituti pubblici e privati di assistenza;
- 3) curano l'assistenza e la protezione dei fanciulli anormali e dei minorenni ma-

terialmente e moralmente abbandonati, promuovendo i necessari provvedimenti amministrativi e giurisdizionali ed assumendone direttamente la cura nei casi di urgenza;

4) vigilano sui fanciulli adolescenti, denunziando, ove occorra, all'autorità giudiziaria i fatti che possano importare la perdita della patria potestà e della tutela e curando che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minorenni;

5) vigilano sull'applicazione delle leggi di tutela della maternità ed infanzia.

Nell'esercizio delle funzioni di protezione dell'infanzia, i comitati comunali possono chiedere, ove occorra, l'intervento degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e degli ispettori del lavoro, i quali devono prestare la necessaria assistenza.

Art. 34.

La Giunta in tutti i Comuni è composta dal Presidente e da altri due membri eletti dal Consiglio nel suo seno.

Art. 35.

La Giunta esecutiva coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni, predispone i provvedimenti da sottoporre alla approvazione del comitato comunale, esercita tutte le altre attribuzioni non espressamente conferite ad altri organi.

La Giunta ha facoltà di adottare, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato comunale sottoponendoli alla ratifica di questo nella sua prima riunione.

Art. 36.

Il Comitato comunale di Roma esercita nell'ambito del territorio comunale le attribuzioni proprie dei Comitati provinciali ed è soggetto ai controlli previsti per gli stessi.

Art. 37.

I membri non di diritto dei Comitati provinciali e comunali i quali non interven-gano, senza giustificato motivo, a tre se-dute consecutive, decadono dalla carica.

Il provvedimento di decadenza è adottato dagli stessi organi collegiali cui essi appar-tengono; il Presidente dell'Opera e il Presi-dente del Comitato provinciale hanno fa-coltà di promuoverlo.

La proposta di decadenza deve essere no-tificata all'interessato almeno dieci giorni prima della data nella quale essa sarà di-scussa.

Art. 38.

Gli organi provinciali e comunali della Opera hanno sede in locali forniti ed arre-dati rispettivamente dalla Provincia e dal Comune e si avvalgono dell'opera di impie-gati degli enti stessi.

Gli impiegati dell'Amministrazione provin-ciale e dei Comuni che prestano servizio presso i Comitati provinciali e comunali si considerano distaccati presso l'O.N.M.I. Il distacco può essere revocato su richiesta del Presidente del Comitato provinciale.

Gli Organi centrali e provinciali dell'Ope-ra possono promuovere provvedimenti di-sciplinari a carico del personale distaccato, a norma dei rispettivi ordinamenti.

Art. 39.

I membri dei Consigli collegiali e gli im-piegati che prestino la loro attività a servi-zio dell'Opera nazionale maternità e infan-zia, qualora omettano di adottare provvedi-menti di loro competenza ovvero non ese-guano senza la necessaria diligenza, decado-no dalla carica se tale loro comportamento abbia compromesso l'efficienza dei servizi assistenziali.

La dichiarazione di decadenza è pronun-ciata dal Consiglio centrale ovvero dal Con-siglio provinciale, ove si tratti di organi pe-riferici.

L'adozione di tale sanzione non preclude l'azione per far valere la loro responsabilità penale, civile ed amministrativa secondo le norme previste per i pubblici impiegati e contenute nelle leggi speciali.

TITOLO IV.

FINANZIAMENTO

Art. 40.

L'Opera provvede al conseguimento dei propri fini con entrate proprie e con eventuale contributo dello Stato a pareggio di bilancio.

Art. 41.

Le entrate proprie dell'Opera sono le seguenti:

- 1) le rendite del proprio patrimonio;
- 2) i fondi che devono essere stanziati, per l'assistenza dei fanciulli poveri, nei bilanci delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 20 n. 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2841;
- 3) una percentuale non inferiore alla metà della quota del decimo degli utili di gestione dei Monti di Pietà di prima categoria, di cui all'articolo 3 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396;
- 4) una percentuale non inferiore al 10 per cento della quota degli utili netti degli Istituti di credito, destinata statutariamente a scopi di assistenza e beneficenza;
- 5) il provento della percentuale del gettito delle imposte di soggiorno e di cura, prevista dall'articolo 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174;
- 6) la percentuale del 10 per cento sui proventi delle Lotterie nazionali;
- 7) una percentuale dell'1 per cento sugli introiti della vendita dei tabacchi;
- 8) un contributo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dovuto dai datori di lavoro, da calcolarsi nella misura dell'1

per cento sugli elementi di contribuzione costituenti la base imponibile ai fini della determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie;

9) le contribuzioni dei soci.

TITOLO V.

DELL'ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA E MORALE

Art. 42.

Le istituzioni pubbliche e private per la protezione della maternità e dell'infanzia sono tenute ad accogliere, nei limiti dei posti disponibili e secondo le rispettive finalità, senza riguardo al luogo di appartenenza ed agli speciali requisiti stabiliti dai rispettivi statuti, le donne e i fanciulli inviati dagli organi centrali, provinciali e comunali dell'Opera.

E, però, fatto salvo il diritto al rimborso delle relative spese di assistenza da parte dell'Opera, nelle forme e nei limiti stabiliti dal Regolamento.

Art. 43.

Gli ospedali, gli asili materni e gli altri analoghi istituti hanno l'obbligo di provvedere, nei limiti dei posti disponibili, al ricovero e all'assistenza delle gestanti che abbiano compiuto l'ottavo mese di gravidanza nonchè delle partorienti e delle puerpere fino a quattro settimane dopo il parto, qualora siano prive di una abitazione adatta alle loro condizioni, ed ancorchè si tratti di donne che, secondo le norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nello Istituto.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto al rimborso della spesa di assistenza da parte del Comune in cui l'assistita ha il domicilio di soccorso ovvero a carico dell'Opera nazionale quando si tratti di donne per le quali ricorrano ragioni di riserbo morale.

Art. 44.

Agli effetti della vigilanza di cui al n. 2 dell'articolo 33 della presente legge, chiunque allevi o custodisca, per mercede, un minore, fuori della dimora dei genitori o del tutore, deve farne dichiarazione al locale Comitato comunale dell'Opera, al quale deve inoltre dichiarare ogni suo cambiamento di residenza e la cessazione per qualsiasi causa dell'allevamento e della custodia.

Gli istituti pubblici e privati di beneficenza e assistenza debbono comunicare allo stesso Comitato comunale il nome di tutti i minori ospitati e di quelli affidati ad allevatori privati e debbono altresì notificare le dimissioni dei minori medesimi.

Gli allevatori, i custodi e i presidenti degli istituti di beneficenza e assistenza che contravengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquantamila.

Art. 45.

Quando un minore sia allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che, per negligenza, immoralità, ignoranza o cattiva condotta o per altri motivi, siano incapaci di provvedere alla sua educazione e istruzione, i Comitati comunali dell'Opera, con l'assistenza delle autorità di pubblica sicurezza, debbono ritirarlo e collocarlo in luogo sicuro, sino a che si possa provvedere alla sua restituzione ai genitori, o al tutore, oppure al suo ricovero in idoneo istituto.

Uguale provvedimento debbono adottare i Comitati predetti, quando le nutrici, gli allevatori, gli amministratori e direttori degli istituti pubblici e privati si oppongano, senza giustificati motivi, alle visite di controllo. Tale misura non esclude l'applicazione, a carico delle nutrici e degli allevatori, amministratori e direttori, delle pene previste nel Codice penale nei casi di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina o di maltrattamenti verso i minori allevati o assistiti ovvero nei casi di violenze o minacce

verso gli Ispettori dell'Opera, i quali vanno considerati, a tutti gli effetti, come pubblici ufficiali.

Art. 46.

L'Autorità giudiziaria deve trasmettere al Comitato della Provincia di residenza del minore, per gli opportuni provvedimenti assistenziali, copia dei provvedimenti giudiziari che, riguardo ad uno o ad entrambi i genitori, importino la perdita o la sospensione dell'esercizio del diritto di patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore.

Art. 47.

È abrogata ogni disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con quelle contenute nella presente legge.

Art. 48.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di esecuzione.